2026/1327

17.6.2026

TRADUZIONE

Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina

Preambolo

I FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICORDANDO gli obblighi di tutti gli Stati ai sensi dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, compreso l'obbligo di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, e di risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici,

MANIFESTANDO profonda preoccupazione per la perdita di vite umane, lo sfollamento della popolazione civile, la distruzione catastrofica di infrastrutture e risorse naturali, la perdita di patrimonio pubblico e privato e la calamità economica causati dall'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina,

TENENDO PRESENTE l'importanza di mantenere e rafforzare la pace internazionale, che poggia sulla libertà, l'uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti umani, e di sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali o dai loro livelli di sviluppo,

RICORDANDO la risoluzione ES-11/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 2 marzo 2022, dal titolo «Aggressione contro l'Ucraina», in cui l'Assemblea generale ha deplorato con la massima fermezza l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina in violazione dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite,

RICORDANDO gli articoli della commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti e l'obbligo dello Stato responsabile di risarcire pienamente il danno causato dall'atto illecito a livello internazionale,

RICORDANDO la risoluzione 60/147 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 16 dicembre 2005, in cui l'Assemblea generale ha adottato i principi fondamentali e le linee guida concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario,

RICORDANDO la risoluzione ES-11/5 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 novembre 2022, dal titolo «Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina», in cui l'Assemblea generale ha riconosciuto che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di ogni violazione del diritto internazionale in Ucraina o contro di essa, compresa l'aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché ogni violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani,

RICORDANDO che nella risoluzione ES-11/5 l'Assemblea generale ha inoltre riconosciuto che la Federazione russa deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio causato da tali atti, compreso il risarcimento dei danni,

RICORDANDO che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la necessità di istituire, in cooperazione con l'Ucraina, un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa,

RICORDANDO che l'Assemblea generale ha raccomandato la creazione, da parte degli Stati membri, in cooperazione con l'Ucraina, di un Registro internazionale dei danni che funga da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell'Ucraina, arrecati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, e che serva anche per la promozione e il coordinamento della raccolta di prove,

ACCOGLIENDO con favore la creazione del Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina mediante la risoluzione CM/Res(2023)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 maggio 2023 che istituisce l'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, come confermato dalla risoluzione CM/Res(2025)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 9 luglio 2025,

RILEVANDO inoltre che il Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è operativo e riceve, tratta e registra le richieste di risarcimento conformemente al suo Statuto,

RICORDANDO lo Statuto del Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, che stabilisce che i lavori del Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, siano intesi come la prima componente di un futuro meccanismo internazionale di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto, in cooperazione con l'Ucraina,

OSSERVANDO che la presente Convenzione è uno strumento internazionale di questo tipo e che essa istituisce la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina, che costituisce la seconda componente del meccanismo internazionale di risarcimento che può includere anche, come terza componente, un futuro fondo di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa,

OSSERVANDO che, sebbene la presente Convenzione riguardi gli atti illeciti a livello internazionale commessi dalla Federazione russa in Ucraina o contro di essa a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, ciò non esonera la Federazione russa da ogni responsabilità per i suoi atti illeciti a livello internazionale commessi in Ucraina o contro di essa a partire dal 20 febbraio 2014 incluso, né esclude la possibilità di una futura modifica della Convenzione per consentire l'estensione dell'ambito di applicazione temporale al 20 febbraio 2014,

IMPEGNANDOSI ad attuare le disposizioni della presente Convenzione conformemente al diritto internazionale,

HANNO CONCORDATO come segue la presente Convenzione aperta del Consiglio d'Europa:

PARTE I

TERMINI UTILIZZATI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti:

a) «Assemblea»: l'assemblea dei membri della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione;

b) «richieste di risarcimento» ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione: le richieste presentate al Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina conformemente alle sue norme e, dopo il trasferimento dei lavori del Registro alla Commissione ai sensi della parte VII della presente Convenzione, le richieste presentate conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 25 della presente Convenzione;

c) «Commissione»: la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina istituita dalla presente Convenzione;

d) «commissario»: una persona nominata come membro di un panel conformemente all'articolo 11 della presente Convenzione;

e) «Consiglio»: il Consiglio della Commissione istituito ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione;

f) «direttore esecutivo»: il direttore esecutivo della Commissione nominato ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione;

g) «Comitato finanziario»: il Comitato finanziario della Commissione istituito ai sensi dell'articolo 8 della presente Convenzione;

h) «contributore principale»: ogni membro che, in un dato esercizio finanziario, versa al bilancio della Commissione il livello più elevato dei contributi obbligatori sulla base dei criteri stabiliti nella risoluzione (94)31 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1994;

i) «membro»: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione regionale che siano diventati membri della Commissione divenendo Parte della presente Convenzione conformemente agli articoli 27, 28, 30 o 31 della presente Convenzione;

j) «osservatore»: qualsiasi Stato, organizzazione di integrazione regionale od organizzazione internazionale che siano diventati osservatori presso la Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della presente Convenzione;

k) «panel»: un panel di commissari istituito ai sensi dell'articolo 12 della presente Convenzione;

l) «organizzazione di integrazione regionale»: ogni organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, a cui i relativi Stati membri abbiano trasferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione;

m) «Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina» o «Registro»: il Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina istituito mediante la risoluzione CM/Res(2023)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 maggio 2023, come confermato dalla risoluzione CM/Res(2025)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 9 luglio 2025;

n) «regolamentazione»: la regolamentazione che disciplina i lavori della Commissione, adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della presente Convenzione e approvata dall'Assemblea conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della presente Convenzione;

o) «Segretariato»: il Segretariato della Commissione istituito ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione.

PARTE II

ISTITUZIONE, MANDATO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO A FAVORE DELL'UCRAINA

Articolo 2

Istituzione della Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina

È istituita la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina, quale organismo indipendente nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Mandato e funzioni della Commissione

1. La Commissione è un organismo amministrativo che decide in merito alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati dagli atti illeciti a livello internazionale commessi dalla Federazione russa in Ucraina o contro di essa, compresa l'aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché ogni violazione commessa da parte della Federazione russa del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani:

a) a partire dal 24 febbraio 2022 incluso;

b) i. nel territorio dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, che include la terra, lo spazio aereo, le acque interne e le acque territoriali;

ii. nella zona economica esclusiva dell'Ucraina e nella sua piattaforma continentale conformemente al diritto internazionale e, ove applicabile, alla legislazione nazionale dell'Ucraina, oppure

iii. a qualsiasi aeromobile o nave sotto la giurisdizione dell'Ucraina, e

c) a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell'Ucraina, comprese le sue autorità regionali e locali e gli enti statali o controllati dallo Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, il mandato della Commissione ai sensi del paragrafo 1 implica che essa esamini e valuti le richieste di risarcimento, decida in merito e stabilisca caso per caso l'importo del risarcimento dovuto.

3. La Commissione tratta tutte le questioni amministrative, finanziarie, procedurali, fattuali, giuridiche e politiche necessarie per decidere in merito alle richieste di risarcimento e stabilire caso per caso l'importo del risarcimento dovuto.

4. La Commissione opera sulla base del fatto che la Federazione russa, a norma del diritto internazionale, è responsabile di tutti i danni, le perdite o le lesioni causati dai suoi atti illeciti a livello internazionale in Ucraina o contro di essa conformemente al paragrafo 1.

5. Le decisioni della Commissione, compresi gli importi dei risarcimenti stabiliti e accordati in conformità della presente Convenzione, sono definitive. Le decisioni sugli importi dei risarcimenti rispecchiano una valutazione e una determinazione equa e giusta del valore di una richiesta di risarcimento.

6. Sul piano operativo, le decisioni della Commissione sono considerate da tutti i suoi membri come una soluzione definitiva di tutte le questioni fattuali e giuridiche relative a una richiesta di risarcimento.

PARTE III

STATUS GIURIDICO E SEDE

Articolo 4

Personalità giuridica

1. La Commissione è dotata di personalità giuridica internazionale.

2. Di conseguenza, la Commissione gode della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, l'adempimento del suo mandato e la tutela dei suoi interessi, in particolare la capacità di concludere accordi, di acquistare e alienare beni mobili e immobili e di promuovere azioni giudiziarie.

Articolo 5

Sede

1. La Commissione ha sede nel territorio di una delle Parti della presente Convenzione.

2. Lo status e il funzionamento della Commissione nello Stato ospitante sono disciplinati da un accordo sulla sede concluso tra lo Stato ospitante e la Commissione.

3. La Commissione dispone di un ufficio in Ucraina per assistere l'Assemblea, il Consiglio e i panel nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Commissione conclude con l'Ucraina intese e/o accordi che disciplinano lo status e il funzionamento dell'ufficio della Commissione in Ucraina.

5. L'Assemblea può decidere di istituire uffici della Commissione in qualsiasi altro Stato, previo consenso di tale Stato.

Articolo 6

Privilegi e immunità

1. La Commissione, compreso il suo ufficio in Ucraina e qualsiasi ufficio in altri Stati, gode, nel territorio di ciascuno Stato che ne è membro, dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento del suo mandato.

2. Gli Stati che sono membri applicano nel loro territorio, nei confronti della Commissione, dei suoi uffici, del direttore esecutivo, degli altri membri del Segretariato e degli esperti incaricati dalla Commissione, le norme stabilite nell'Accordo generale sui privilegi e sulle immunità del Consiglio d'Europa, in particolare:

a) nei confronti della Commissione, compresi gli uffici, le proprietà e i beni: gli articoli da 3 a 7 di tale Accordo;

b) nei confronti del direttore esecutivo e degli altri membri del Segretariato: l'articolo 18 di tale Accordo;

c) nei confronti degli esperti incaricati dalla Commissione: l'articolo 18, lettere a) ed e) di tale Accordo.

3. Gli Stati che sono membri applicano nel loro territorio, nei confronti dei commissari nello svolgimento di attività della Commissione, gli stessi privilegi e immunità di cui all'articolo 16 dell'Accordo generale sui privilegi e sulle immunità del Consiglio d'Europa.

4. I rappresentanti dei membri negli organi della Commissione, i commissari, il direttore esecutivo, gli altri membri del Segretariato e gli esperti incaricati dalla Commissione godono, nel territorio di ciascuno Stato che è membro, dell'immunità da procedimenti giudiziari, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale e continuano a beneficiare di tale immunità dopo la scadenza del loro mandato.

5. Ogni Stato che è membro può, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che l'immunità da procedimenti giudiziari concessa a una persona ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 non si applica in caso di violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli a motore commessa da tale persona o in caso di danni causati da un veicolo a motore appartenente o guidato da tale persona.

6. I privilegi e le immunità:

a) dei commissari possono essere revocati dall'Assemblea;

b) del direttore esecutivo, degli altri membri del Segretariato e degli esperti incaricati dalla Commissione possono essere revocati dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

7. L'immunità di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere revocata dall'Assemblea. Tale revoca dell'immunità non si estende ad alcuna misura di esecuzione o confisca relativa a proprietà della Commissione, compresa la sua piattaforma digitale e tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove, per i quali è necessaria una revoca separata da parte dell'Assemblea.

8. In caso di denuncia da parte di un membro o di cessazione della presente Convenzione, i membri continuano a concedere le immunità di cui al presente articolo.

PARTE IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 7

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i membri della Commissione.

2. A meno che non decida diversamente, l'Assemblea si riunisce presso la sede della Commissione. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal depositario della presente Convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore.

3. L'Assemblea elegge un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, uno dei vicepresidenti dirige i lavori dell'Assemblea ed esegue altri compiti conformemente al regolamento interno adottato dall'Assemblea.

4. L'Assemblea:

a) ha la responsabilità generale dell'adempimento del mandato della Commissione e supervisiona il lavoro degli organi della Commissione;

b) raccomanda ai membri e agli organi della Commissione, come pure agli organi sussidiari di cui alla lettera i), misure per conseguire gli obiettivi della Commissione;

c) approva la regolamentazione che disciplina i lavori della Commissione, adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della presente Convenzione;

d) stabilisce i membri del Consiglio conformemente all'articolo 10 della presente Convenzione;

e) approva l'elenco dei candidati alla funzione di commissario e aggiorna tale elenco almeno una volta all'anno;

f) alla prima riunione, e successivamente quando necessario, elegge il direttore esecutivo della Commissione ai fini della nomina da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa;

g) autorizza il direttore esecutivo a procedere al trasferimento del Registro alla Commissione ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente Convenzione nel momento che l'Assemblea ritenga appropriato, tenendo conto delle conseguenze per i contributi annuali obbligatori dei membri;

h) su raccomandazione del Consiglio, autorizza il Consiglio a stabilire i panel e a nominare i commissari necessari nel momento che l'Assemblea ritenga appropriato, tenendo conto delle conseguenze per i contributi annuali obbligatori dei membri;

i) su raccomandazione del Consiglio e/o del direttore esecutivo, istituisce eventuali organi sussidiari necessari per l'esercizio delle funzioni della Commissione;

j) adotta l'entità annua dei contributi;

k) adotta il bilancio annuale della Commissione;

l) adotta la relazione finanziaria annuale della Commissione;

m) adotta la relazione annuale di attività della Commissione, e

n) svolge ogni altra funzione ad essa conferita dalla presente Convenzione e ogni altra funzione necessaria per l'adempimento del mandato della Commissione non conferita dalla presente Convenzione al Consiglio, ai panel dei commissari, al direttore esecutivo o al Segretariato. L'Assemblea può delegare, in tutto o in parte, queste altre funzioni al Consiglio.

5. L'Assemblea si riunisce con la frequenza necessaria, ma almeno una volta all'anno. Si riunisce quando così stabilisce, quando richiesto dal Consiglio o quando richiesto da uno qualunque dei membri se tale richiesta è appoggiata da un terzo dei membri. Il presidente ha il diritto di convocare riunioni straordinarie dell'Assemblea in caso di urgente necessità. Fermo restando il paragrafo 6, per il processo decisionale dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

6. L'Assemblea può esercitare il processo decisionale mediante procedura scritta e con mezzi elettronici come stabilito nel proprio regolamento interno.

7. L'Assemblea può istituire comitati consultivi che la assistano nel suo lavoro in specifici settori rilevanti per l'Assemblea o per la Commissione nel suo insieme.

8. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno e qualsiasi altra norma o disposizione necessaria ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.

9. Il Segretariato funge da segretariato dell'Assemblea.

Articolo 8

Comitato finanziario

1. L'Assemblea istituisce il Comitato finanziario come proprio organo sussidiario. Il Comitato finanziario:

a) stabilisce i contributi annuali obbligatori dei membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, della presente Convenzione;

b) fornisce consulenza al Segretariato nella preparazione del bilancio della Commissione;

c) rivede il progetto di bilancio della Commissione per l'anno successivo, quale preparato dal Segretariato, e riferisce all'Assemblea;

d) esamina e autorizza l'accettazione di contributi da parte di soggetti diversi dai membri e dagli osservatori ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, della presente Convenzione;

e) formula raccomandazioni all'Assemblea riguardo ad altre questioni finanziarie rilevanti, e

f) svolge qualsiasi altro compito relativo a questioni finanziarie affidatogli dall'Assemblea.

2. Il Comitato finanziario è composto dai rappresentanti:

a) di tutti i membri che sono contributori principali al bilancio della Commissione;

b) degli altri membri e osservatori che versano al bilancio della Commissione un importo pari almeno ai contributi obbligatori dei contributori principali nell'esercizio finanziario per il quale tali contributi sono stati corrisposti;

c) di altri membri eletti dall'Assemblea.

3. L'Assemblea stabilisce il numero dei membri e degli osservatori di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). L'Assemblea rivede tali numeri su base annuale. Il numero degli osservatori non può essere superiore al numero dei membri.

4. Nel caso in cui tutti i fondi ricevuti dalla Commissione da fonti diverse dai contributi obbligatori bastino a soddisfare il suo fabbisogno di bilancio, il Comitato finanziario sarà composto solo dai rappresentanti dei membri eletti dall'Assemblea.

5. Il Comitato finanziario si adopera per adottare le decisioni per consenso. Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, qualora abbia esaurito tutti gli sforzi per raggiungere il consenso, il Comitato finanziario, ogni membro del quale dispone di un voto, adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Per il processo decisionale del Comitato finanziario è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. Le decisioni sulle questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di dubbio o incertezza quanto al carattere procedurale di una questione, la decisione è adottata conformemente al paragrafo 5.

7. Il Comitato finanziario si riunisce in funzione delle necessità e riferisce all'Assemblea. Può invitare ad essere presenti alle sue riunioni i membri, gli osservatori e altri Stati e soggetti che hanno sostenuto finanziariamente la Commissione nel periodo di riferimento rilevante.

8. Il Segretariato fornisce al Comitato finanziario il sostegno amministrativo necessario.

Articolo 9

Votazione in Assemblea

1. A meno che la presente Convenzione non richieda una soglia diversa, l'Assemblea adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

2. Le decisioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere g) e h), della presente Convenzione, sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi, compresi i voti favorevoli di tutti i contributori principali.

3. Le decisioni sulle questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di dubbio o incertezza quanto al carattere procedurale di una questione, la decisione è adottata conformemente al paragrafo 1.

4. Ogni membro dispone di un voto in Assemblea.

Articolo 10

Consiglio

1. La composizione del Consiglio è stabilita come segue:

a) il Consiglio è composto da un mimino di nove a un massimo di 15 membri. A meno che l'Assemblea non decida diversamente, i membri del Consiglio restano in carica per un periodo di tre anni, a rotazione. L'Assemblea stabilisce la composizione del Consiglio in base a un elenco di membri che hanno espresso interesse a farne parte, secondo l'ordine in cui sono diventati membri;

b) l'Assemblea stabilisce i nove membri iniziali che costituiscono il Consiglio alla sua prima riunione o successivamente non appena possibile;

c) l'Assemblea stabilisce tre membri supplementari del Consiglio alla riunione successiva al deposito del tredicesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa, e altri tre membri successivamente al deposito del quattordicesimo strumento;

d) nel caso in cui siano membri del Consiglio conformemente alle norme di cui al presente paragrafo, lettera a), l'Ucraina e/o la Federazione russa si astengono dal votare ai sensi del paragrafo 2, lettera b), lettera c), punti da ii) a v), e lettera d). Nel caso in cui siano membri, ma non membri del Consiglio, l'Ucraina e/o la Federazione russa sono invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio col diritto di esprimere la propria posizione, ma senza diritto di voto;

e) l'Assemblea adotta le norme che disciplinano la rotazione dei membri del Consiglio conformemente alle disposizioni del presente articolo, compresa la garanzia della continuità durante la rotazione.

2. Fatto salvo l'articolo 7 della presente Convenzione il Consiglio:

a) ha la responsabilità dell'esercizio del mandato della Commissione;

b) nomina i commissari dall'elenco dei candidati approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), della presente Convenzione e stabilisce i panel ai sensi dell'articolo 12 della presente Convenzione;

c) adotta la regolamentazione che disciplina i lavori della Commissione e che dovrà essere successivamente approvata dall'Assemblea, anche per quanto riguarda la definizione:

i. delle norme e delle procedure per la nomina dei commissari nei panel e per la loro rimozione;

ii. delle norme e delle procedure per la presentazione, l'esame, la valutazione delle richieste di risarcimento e la decisione in merito, e per la definizione dell'importo del risarcimento dovuto caso per caso;

iii. dei criteri e dei requisiti per le prove;

iv. delle norme per la valutazione dei danni, delle perdite o delle lesioni;

v. dei criteri e dei metodi per il risarcimento;

vi. delle procedure per la risoluzione di questioni controverse;

vii. dell'ordine di priorità per l'esame e la valutazione delle richieste di risarcimento e la decisione in merito;

viii. delle norme e delle procedure necessarie per la prosecuzione dei lavori del Registro nell'ambito della Commissione, e

ix. di altre questioni di competenza del Consiglio;

d) ha il potere di adottare o respingere le raccomandazioni dei panel per quanto riguarda le decisioni sugli importi dei risarcimenti dovuti per le richieste da essi esaminate come pure per quanto riguarda la base giuridica e fattuale delle raccomandazioni, fermi restando gli articoli 17 e 18 della presente Convenzione, e

e) svolge ogni altra funzione ad esso delegata dall'Assemblea.

3. Il Consiglio si riunisce periodicamente per vagliare le raccomandazioni dei panel per quanto riguarda le decisioni sulle richieste di risarcimento esaminate e per adottare ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni. Il Segretariato può partecipare alle riunioni del Consiglio in veste consultiva.

4. Il Consiglio si adopera per adottare le decisioni per consenso. Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, qualora abbia esaurito tutti gli sforzi per raggiungere il consenso, il Consiglio, ogni membro del quale dispone di un voto, adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Fermo restando il paragrafo 5, per il processo decisionale del Comitato finanziario è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

5. Il Consiglio può esercitare il processo decisionale mediante procedura scritta e con mezzi elettronici come stabilito nel proprio regolamento interno.

6. Le decisioni sulle questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di dubbio o incertezza quanto al carattere procedurale di una questione, la decisione è adottata conformemente al paragrafo 4.

7. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno e qualsiasi altra disposizione necessaria ai fini dell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio elegge fra i propri membri un presidente e uno o due vicepresidenti con un mandato di un anno con possibilità di rielezione.

8. Il Consiglio riferisce all'Assemblea due volte all'anno. Le relazioni a tal fine includono il numero di richieste di risarcimento da esso esaminate e l'importo totale del risarcimento accordato per ciascuna categoria, come pure una sintesi di qualsiasi altra questione significativa di fatto o di diritto rilevante ai fini del lavoro della Commissione.

Articolo 11

Commissari

1. La nomina dei commissari avviene su base inclusiva, tenendo conto della necessità di indipendenza, imparzialità, integrità, elevata moralità, esperienza, competenza professionale multidisciplinare, ampia rappresentanza geografica ed equilibrio di genere. I commissari sono esperti in settori quali diritto internazionale, risoluzione delle controversie, finanza, contabilità, assicurazioni o valutazione dei danni. Il Consiglio può stabilire requisiti aggiuntivi per la nomina dei commissari per rispondere a specifiche necessità dei panel.

2. I candidati commissari possono essere designati dai membri. Possono anche presentare direttamente la loro candidatura a tale carica. Il Segretariato organizza il processo di designazione e di candidatura, seleziona i candidati e stabilisce l'elenco degli idonei.

3. Il Segretariato presenta l'elenco dei candidati all'Assemblea per approvazione. Presenta inoltre all'Assemblea un elenco aggiornato per approvazione su base annuale o secondo quanto richiesto dall'Assemblea o dal Consiglio.

4. Non è possibile escludere un candidato unicamente a motivo della sua nazionalità.

5. Le condizioni di incarico dei commissari, compresa la loro retribuzione, sono stabilite dal Consiglio.

6. I commissari partecipano a titolo individuale e sono a disposizione ai fini di uno svolgimento efficace delle loro funzioni.

Articolo 12

Panel

1. I panel sono istituiti dal Consiglio per esaminare e valutare le richieste di risarcimento e per stabilire caso per caso l'importo del risarcimento dovuto. Formulano raccomandazioni di decisioni ai fini dell'adozione da parte del Consiglio.

2. Il Consiglio, su raccomandazione del Segretariato, e tenendo conto di considerazioni in materia di efficienza, flessibilità e carico di lavoro, stabilisce il numero di panel da istituire come pure il mandato di ciascuno di essi.

3. Ogni panel è costituito da tre commissari ad esso assegnati dal Consiglio.

4. I commissari di ciascun panel designano il presidente del panel scegliendolo per consenso al loro interno. Qualora non riescano a raggiungere il consenso, il presidente è designato dal Consiglio.

Articolo 13

Segretariato

1. La Commissione dispone di un Segretariato con a capo un direttore esecutivo.

2. Il Segretariato, sotto l'autorità del direttore esecutivo, fornisce assistenza sostanziale, tecnica e amministrativa per il mantenimento e il funzionamento della Commissione.

3. Il Segretariato possiede o provvede a reperire le competenze necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, comprese sufficienti competenze nel diritto interno rilevante e nelle lingue pertinenti.

4. Al Segretariato si applicano lo Statuto del personale e le disposizioni relative al personale del Consiglio d'Europa. Possono essere nominati come membri del personale della Commissione i cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i cittadini di tutti i membri. L'Assemblea può inoltre derogare alla regolamentazione applicabile del Consiglio d'Europa, anche per quanto riguarda la nazionalità del personale, se questo favorisce l'esercizio delle funzioni della Commissione. Tali deroghe approvate sono comunicate al Comitato dei Ministri e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo rappresenta la Commissione ed è autorizzato ad agire a suo nome.

2. Il direttore esecutivo è autorizzato a concludere contratti, accordi e intese a nome della Commissione. Gli accordi internazionali sono conclusi dal direttore esecutivo a nome della Commissione previa approvazione dell'Assemblea. Le intese con gli organismi nazionali o internazionali che prevedono scambi di informazioni su richieste di risarcimento o prove sono concluse dal direttore esecutivo a nome della Commissione previa approvazione del Consiglio.

3. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa delega al direttore esecutivo i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni di direttore esecutivo nei riguardi del Segretariato.

4. Il direttore esecutivo:

a) ha la responsabilità ordinaria della supervisione e della gestione del lavoro del Segretariato;

b) garantisce assistenza sostanziale, tecnica, amministrativa e organizzativa al lavoro dell'Assemblea, del Consiglio e dei panel, compresi il mantenimento di contatti regolari e la preparazione delle loro riunioni;

c) è responsabile dell'inoltro delle richieste di risarcimento ai panel per il loro esame e dell'inoltro delle raccomandazioni dei panel al Consiglio;

d) tiene i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali rilevanti su varie questioni relative al lavoro della Commissione, comprese le questioni riguardanti le richieste di risarcimento e le prove, e

e) svolge ogni altra funzione conferita al direttore esecutivo dalla presente Convenzione o delegata dall'Assemblea e/o dal Consiglio.

5. Il direttore esecutivo è eletto dall'Assemblea. Una volta eletto dall'Assemblea, il direttore esecutivo è nominato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa con un mandato previsto di quattro anni rinnovabile.

6. I membri sono invitati a designare candidati a questa carica, tenendo conto della natura delle richieste di risarcimento portate dinanzi alla Commissione.

7. I candidati devono dar prova di integrità, elevata moralità, adeguata esperienza e delle qualifiche professionali necessarie per rivestire tale ruolo.

Articolo 15

Indipendenza

1. I commissari, come pure il direttore esecutivo e gli altri membri del Segretariato, esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni i commissari, come pure il direttore esecutivo e gli altri membri del Segretariato, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da nessun'altra autorità o nessun altro soggetto esterni alla Commissione. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa incidere negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali, responsabili unicamente di fronte alla Commissione.

3. Tutti i membri, come pure il Consiglio d'Europa e i suoi organi, si impegnano a rispettare il carattere di totale indipendenza delle responsabilità dei commissari, così come del direttore esecutivo e degli altri membri del Segretariato, e a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.

4. I commissari, come pure il direttore esecutivo e gli altri membri del Segretariato, non hanno alcun interesse personale o finanziario in nessuna questione sottoposta alla Commissione. Ogni conflitto di interessi deve essere comunicato e viene trattato conformemente alle regole della Commissione.

5. Le regole sui conflitti di interessi e sulla loro comunicazione, per i commissari come pure, se del caso, per il direttore esecutivo e per gli altri membri del Segretariato sono adottate dal Consiglio.

PARTE V

RICHIESTE DI RISARCIMENTO E PROCEDURA

Articolo 16

Esame delle richieste di risarcimento da parte dei panel

1. I panel esaminano le richieste di risarcimento, ne determinano la fondatezza, stabiliscono l'importo del risarcimento dovuto per ciascuna di esse e formulano raccomandazioni di decisioni ai fini dell'adozione da parte del Consiglio, conformemente alla regolamentazione applicabile.

2. I panel possono chiedere al Segretariato di incaricare esperti per coadiuvarli nei casi in cui sia necessaria una conoscenza, una competenza o un'esperienza specialistica.

3. L'esame delle richieste di risarcimento avviene sulla base della regolamentazione. I panel stabiliscono i propri metodi di lavoro.

4. Il Segretariato fornisce assistenza amministrativa, tecnica, giuridica e di altro tipo ai panel nello svolgimento delle loro funzioni, ma non è implicato nel processo decisionale finale dei panel.

Articolo 17

Processo decisionale dei panel

1. I panel si adoperano per adottare le decisioni per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso, le raccomandazioni per le decisioni sono adottate a maggioranza dei commissari del panel. Il Segretariato verbalizza se le decisioni dei panel sono state adottate per consenso o a maggioranza, e registra l'esito di ogni votazione.

2. Le raccomandazioni dei panels per le decisioni sono motivate.

Articolo 18

Processo decisionale relativo alle raccomandazioni dei panel

1. Il Consiglio esamina le raccomandazioni dei panel in merito alle richieste di risarcimento entro il termine più breve possibile dopo che tali raccomandazioni gli sono state inoltrate. Nel valutare le raccomandazioni il Consiglio segue l'eventuale raggruppamento delle richieste di risarcimento utilizzato dai panel.

2. Dopo essere stata attentamente esaminata dal Consiglio, una raccomandazione è ritenuta approvata dal Consiglio a meno che esso, in base a motivi stabiliti nella regolamentazione, non decida di respingerla e rinviarla al panel fornendo le ragioni di tale decisione insieme a ulteriori orientamenti, che sono parte integrante della decisione stessa.

3. Il panel tiene conto degli orientamenti del Consiglio e formula, se del caso, una nuova raccomandazione.

4. In situazioni eccezionali stabilite nella regolamentazione, il Consiglio può sottoporre una raccomandazione di un panel a un gruppo di riesame ad hoc istituito dal Consiglio a tal fine.

5. Il gruppo di riesame ad hoc è composto da tre presidenti di panel. Ai gruppi di riesame ad hoc e al loro lavoro si applicano gli articoli 16 e 17 della presente Convenzione.

6. Dopo essere stata attentamente esaminata dal Consiglio, la raccomandazione del gruppo di riesame ad hoc è ritenuta approvata dal Consiglio a meno che esso non deferisca la questione all'Assemblea, che prende la decisione definitiva in sua vece.

7. Una raccomandazione approvata conformemente al presente articolo vale come decisione finale della Commissione rispetto a ogni richiesta di risarcimento in questione e non è soggetta a ulteriori ricorsi o riesami.

8. Il Segretariato tiene una documentazione del processo decisionale dell'Assemblea, del Consiglio e di ogni gruppo di riesame ad hoc.

Articolo 19

Sentenze o decisioni di Corti o Tribunali e di altri organi giudiziari

1. Nel loro processo decisionale, i panel e il Consiglio tengono debitamente conto delle sentenze o decisioni rilevanti di Corti o Tribunali e di altri organi giudiziari istituiti secondo il diritto internazionale.

2. I panel e il Consiglio possono anche tenere conto di sentenze o decisioni rilevanti di organi giurisdizionali nazionali.

3. La Commissione, attraverso i suoi organi, adotta misure adeguate per garantire che nessun richiedente riceva un doppio risarcimento per gli stessi danni, perdite o lesioni. I membri si adoperano per sostenere la Commissione a tale riguardo, in particolare, se del caso, procedendo con essa a scambi di informazioni.

Articolo 20

Standard e garanzie

1. La Commissione, compresi il Consiglio, i panel e il Segretariato, opera secondo i più elevati standard di indipendenza, imparzialità, equità e obiettività.

2. La Commissione opera in maniera trasparente, informa regolarmente il pubblico in merito alle sue attività e protegge debitamente i dati personali. Le regole in materia di trasparenza, comprese quelle relative alla pubblicazione delle decisioni della Commissione, sono adottate dal Consiglio.

3. Il Consiglio adotta le regole sulla protezione dei dati personali e la riservatezza.

4. Tutti i procedimenti della Commissione sono svolti assicurando adeguate garanzie procedurali.

Articolo 21

Finanziamento dei risarcimenti accordati ed esecuzione

1. I membri riconoscono che la Federazione russa deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio causato da tali atti, compreso il risarcimento dei danni. Si presuppone pertanto che la Federazione russa finanzi i risarcimenti stabiliti e accordati dalla Commissione ai sensi della presente Convenzione.

2. Non si richiede ai membri, ad eccezione della Federazione russa, di finanziare i risarcimenti stabiliti e accordati dalla Commissione.

3. Le decisioni della Commissione non possono essere eseguite tramite organi giurisdizionali o altre istituzioni giudiziarie o semi-giudiziarie nell'ambito delle giurisdizioni nazionali dei membri, a meno che ciò non sia esplicitamente consentito da un membro rilevante ai sensi del suo diritto nazionale.

Articolo 22

Meccanismo di pagamento dei risarcimenti accordati

L'Assemblea può prendere in considerazione il meccanismo di pagamento dei risarcimenti accordati una volta resi disponibili i finanziamenti, compreso il pagamento da un eventuale fondo di risarcimento che possa essere istituito o designato a tal fine in un momento che l'Assemblea ritenga appropriato.

PARTE VI

FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 23

Finanziamento e bilancio

1. Una volta diventata membro, la Federazione russa si fa carico dei costi della Commissione dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Fino a quando la Federazione russa non si fa carico dei costi della Commissione, la Commissione viene finanziata mediante i contributi annuali obbligatori dei membri e contributi volontari. Tali contributi vengono versati fatta salva la possibilità di recupero presso la Federazione russa.

3. I contributi annuali obbligatori dei membri sono stabiliti dal Comitato finanziario in base ai criteri per la fissazione dell'entità annua dei contributi al bilancio generale del Consiglio d'Europa e possono essere adattati dall'Assemblea conformemente ai principi su cui si basa la fissazione di tale entità.

4. La Commissione può ricevere e utilizzare contributi volontari connessi ai suoi lavori, compresi contributi in natura. Tali contributi sono coerenti con il mandato e con le funzioni della Commissione. I contributi da parte di soggetti diversi dai membri e dagli osservatori devono essere previamente autorizzati dal Comitato finanziario.

5. La Commissione dispone del proprio bilancio nel quadro del Consiglio d'Europa. L'Assemblea adotta ogni anno il bilancio della Commissione per l'anno successivo, previa preparazione da parte del Segretariato e revisione da parte del Comitato finanziario.

6. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, è d'applicazione il regolamento finanziario del Consiglio d'Europa.

7. L'Assemblea può sospendere i diritti di un membro qualora ritenga che esso non abbia adempiuto agli obblighi finanziari derivanti dalla presente Convenzione.

PARTE VII

REGISTRO DEI DANNI CAUSATI DALL'AGGRESSIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEI CONFRONTI DELL'UCRAINA

Articolo 24

Trasferimento dei lavori del Registro

1. Entro il termine più breve possibile dopo l'istituzione della Commissione e la nomina del suo direttore esecutivo, questi si impegna col Registro e/o col Consiglio d'Europa a preparare adeguatamente il trasferimento dei lavori del Registro alla Commissione, senza interrompere il funzionamento del Registro fino alla sua cessazione e mettendo a disposizione della Commissione le informazioni relative alle richieste di risarcimento e alle prove detenute dal Registro. Tale trasferimento include la piattaforma digitale del Registro, comprese tutte le informazioni relative alle richieste di risarcimento e alle prove ivi contenuti, altra documentazione, i suoi archivi, i suoi beni mobili e immobili fra cui, a titolo non esaustivo, conti bancari, attrezzature di tecnologia dell'informazione, software e relative licenze, contratti e accordi stipulati dal Registro, come pure tutti i dati associati, in modo che la Commissione succeda di pieno diritto al Registro.

2. L'Assemblea, il Consiglio e i membri assistono il direttore esecutivo, ove necessario e opportuno, nei preparativi per il trasferimento dei lavori del Registro alla Commissione.

3. A seguito della decisione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera g), della presente Convenzione, il direttore esecutivo procede al trasferimento dei lavori del Registro alla Commissione e certifica all'Assemblea quando il trasferimento è stato completato e la Commissione può cominciare i propri lavori sulle richieste di risarcimento.

Articolo 25

Prosecuzione dei lavori del Registro nel quadro della Commissione

1. Le funzioni del Registro, compresa l'organizzazione della presentazione delle richieste di risarcimento, continuano nel quadro della Commissione.

2. Il Consiglio, su proposta del direttore esecutivo, adotta a tal fine le norme e le procedure rilevanti.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Risoluzione delle controversie

In caso di controversia fra i membri quanto all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, essi ricercano una soluzione tramite negoziato o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, anche tramite l'Assemblea, che agevola la composizione amichevole di tali vertenze.

Articolo 27

Status di membro e di osservatore

1. Fatto salvo l'articolo 28 della presente Convenzione, qualsiasi Stato, l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione di integrazione regionale può diventare membro della Commissione divenendo Parte della presente Convenzione conformemente alle procedure in essa stabilite.

2. L'Assemblea può invitare qualsiasi Stato, organizzazione di integrazione regionale od organizzazione internazionale a diventare osservatore presso la Commissione conformemente alle condizioni stabilite dall'Assemblea. Qualsiasi Stato, organizzazione di integrazione regionale od organizzazione internazionale può chiedere di essere invitato o invitata a diventare osservatore.

3. Fatto salvo l'articolo 7 della presente Convenzione, gli osservatori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e possono formularvi dichiarazioni orali o scritte.

4. Gli osservatori che hanno versato contributi volontari al bilancio della Commissione per un importo pari almeno a quello stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera j), della presente Convenzione hanno diritto di partecipare all'adozione del bilancio annuale della Commissione, della relazione finanziaria annuale della Commissione e della relazione annuale di attività della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere da k) a m), della presente Convenzione, con il diritto di votare in Assemblea nell'esercizio finanziario per il quale tali contributi sono stati corrisposti.

5. Qualunque membro agisca in maniera incompatibile con il mandato della Commissione o ne ostacoli le funzioni può essere sospeso dai suoi diritti e l'Assemblea può chiedergli di ritirarsi conformemente all'articolo 35 della presente Convenzione. Se il membro in questione non si conforma alla richiesta, l'Assemblea può decidere che esso abbia cessato di essere membro da una data da essa stabilita.

6. Qualunque osservatore agisca in maniera incompatibile con il mandato della Commissione o ne ostacoli le funzioni può vedersi sospendere o revocare lo status di osservatore dall'Assemblea conformemente alle procedure da essa stabilite.

Articolo 28

Adesione della Federazione russa e partecipazione ai lavori degli organi della Commissione

1. La Federazione russa può diventare membro della Commissione in qualsiasi momento esprimendo il proprio consenso ad essere vincolata dalla presente Convenzione conformemente all'articolo 31 della stessa e a condizione di formulare una dichiarazione, da accludere a uno strumento di adesione alla presente Convenzione, in cui essa:

a) riconosce la propria responsabilità ai sensi del diritto internazionale per i danni, le perdite e le lesioni causati dagli atti illeciti a livello internazionale da essa compiuti in Ucraina o contro di essa, compresa l'aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché la sua violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani:

   i. nel territorio dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, che include la terra, lo spazio aereo, le acque interne e le acque territoriali;

   ii. nella zona economica esclusiva dell'Ucraina e nella sua piattaforma continentale conformemente al diritto internazionale e, ove applicabile, alla legislazione nazionale dell'Ucraina,

   iii. a qualsiasi aeromobile o nave sotto la giurisdizione dell'Ucraina,

   iv. a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell'Ucraina, comprese le sue autorità regionali e locali e gli enti statali o controllati dallo Stato;

b) accetta di onorare le decisioni della Commissione in merito ai risarcimenti e di fornire i necessari mezzi per il pagamento dei risarcimenti accordati o altro importo concordato dall'Ucraina, e

c) accetta di rimborsare i membri e, se del caso, gli osservatori per i loro contributi ai costi della Commissione.

2. L'Assemblea si accerta che la dichiarazione della Federazione russa acclusa al suo strumento di adesione soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Non appena la Federazione russa esprima interesse a diventare membro della Commissione, il Consiglio adotta ulteriori norme che ne disciplinano la partecipazione ai lavori della Commissione. Tali norme sono approvate dall'Assemblea per consenso.

4. La Federazione russa può in qualsiasi momento chiedere di essere invitata a diventare osservatore presso la Commissione conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione.

Articolo 29

Depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 30

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di tutti gli altri Stati che hanno partecipato alla conferenza diplomatica per la sua adozione e di qualsiasi altro Stato che abbia votato a favore della risoluzione ES-11/5 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 novembre 2022, dal titolo «Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina».

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) 25 firmatari hanno espresso il consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, e

b) i contributi individuali aggregati di tali firmatari al bilancio del Registro per il 2025 ([1]) costituiscono almeno il 50 % del totale del bilancio del Registro per detto anno.

([1]) Conformemente al bilancio adattato 2025 (documento RD4U-COP(2024)16, pag. 6, Tabella 7), quale adottato dalla Conferenza dei partecipanti al Registro l'11 ottobre 2024 (documento RD4U-COP(2024)18, pag. 3), il 50 % del bilancio totale del Registro per il 2025 è pari a 3 692 150 euro. Per quanto riguarda i firmatari che non hanno versato contributi al bilancio del Registro per il 2025, ai fini del calcolo dei contributi individuali aggregati ai sensi della lettera b) sarà utilizzato l'importo che avrebbero dovuto versare a titolo di contributo obbligatorio al bilancio se fossero stati partecipanti al Registro.

4. Fatto salvo l'articolo 28 della presente Convenzione, relativo alla Federazione russa, per quanto riguarda qualunque firmatario di cui al paragrafo 1 del presente articolo che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 31

Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione le sue Parti, tramite l'Assemblea, possono invitare ad aderirvi qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione regionale che non abbia partecipato alla conferenza diplomatica per la sua adozione e che non abbia votato a favore della risoluzione ES-11/5 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 novembre 2022, dal titolo «Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina».

2. Fatto salvo il paragrafo 1, e conformemente all'articolo 28 della presente Convenzione, la Federazione russa può aderire alla presente Convenzione in qualsiasi momento.

3. Nei confronti di ogni Stato od organizzazione di integrazione regionale aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 32

Applicazione territoriale

1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può specificare il o i propri territori cui si applica la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro proprio territorio specificato nella dichiarazione, delle cui relazioni internazionali esso è responsabile o a nome del quale è autorizzato ad assumere impegni. Rispetto a tali territori, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei paragrafi 1 e 2 può essere revocata, in relazione a ogni territorio in essa specificato, con una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca prende effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 33

Modifiche

1. Ogni membro può proporre modifiche della presente Convenzione.

2. Le proposte di modifica della presente Convenzione possono includere la proposta di ampliarne l'ambito di applicazione temporale per comprendere le richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati dagli atti illeciti a livello internazionale commessi dalla Federazione russa in Ucraina o contro di essa a partire dal 20 febbraio 2014 incluso.

3. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica ai membri ogni proposta di modifica. Ne informa inoltre l'Assemblea.

4. L'Assemblea esamina e può adottare la modifica proposta.

5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette ai membri il testo di ogni modifica adottata dall'Assemblea per ratifica, accettazione o approvazione.

6. Ogni modifica adottata conformemente al presente articolo entra in vigore il tredicesimo giorno successivo alla data in cui tutti i membri hanno informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa della loro ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 34

Riserve

Non è ammessa alcuna riserva rispetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 35

Denuncia

1. In qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 30, ogni membro può denunciarla mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. In caso di denuncia da parte della Federazione russa, tale periodo sarà di 10 anni o fino alla cessazione della Convenzione ai sensi del suo articolo 36.

3. La denuncia ai sensi del presente articolo non ha alcun effetto retroattivo sugli impegni e sugli obblighi derivanti dalla presente Convenzione durante il periodo di adesione del membro denunciante.

Articolo 36

Durata e cessazione

1. Fatto salvo il paragrafo 4, la presente Convenzione resta in vigore per un periodo minimo di 10 anni dall'entrata in vigore.

2. Resta in seguito in vigore per periodi successivi di massimo cinque anni se l'Assemblea, a maggioranza di almeno tre quarti dei membri, decide in tal senso entro un anno prima della fine del periodo in corso.

3. Dopo il decimo anniversario dell'entrata in vigore della presente Convenzione l'Assemblea può in qualsiasi momento, a maggioranza di almeno tre quarti dei membri, decidere la sua cessazione e sciogliere la Commissione.

4. L'Assemblea decide la cessazione della presente Convenzione se:

a) a seguito di denunce notificate conformemente all'articolo 35 della presente Convenzione, il numero di Parti della Convenzione scende sotto la soglia specificata all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), oppure

b) vi sono fondi insufficienti per finanziare le spese previste legate alle attività della Commissione per i 12 mesi a venire e la Commissione non è in grado di assicurare mezzi alternativi di finanziamento.

5. La cessazione ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo prende effetto 12 mesi dopo il ricevimento, da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa, della notifica di denuncia che avvia tale processo, a meno che l'Assemblea, entro tre mesi dalla data in cui il numero delle Parti della presente Convenzione scende sotto la soglia specificata all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), decida per consenso che la presente Convenzione debba restare in vigore e che la Commissione debba continuare per un periodo specificato.

6. La cessazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), prende effetto nel più breve tempo possibile dopo la data della decisione dell'Assemblea in tal senso.

7. In caso di cessazione della presente Convenzione e di scioglimento della Commissione, l'Assemblea garantisce che tutte le informazioni riguardanti le richieste di risarcimento e le prove ricevute dalla Commissione, le sue decisioni e ogni altra documentazione, compresi i suoi archivi, vengano conservati.

8. Prima della cessazione della presente Convenzione e dello scioglimento della Commissione ai sensi del presente articolo, l'Assemblea adotta tutte le misure transitorie necessarie.

Articolo 37

Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea e agli altri Stati che hanno partecipato alla conferenza diplomatica per l'adozione della presente Convenzione, come pure a ogni firmatario, a ogni Parte e a tutti gli altri Stati od organizzazioni di integrazione regionale che sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 30;

d) ogni modifica adottata ai sensi dell'articolo 33 della presente Convenzione e la data della relativa entrata in vigore;

e) ogni dichiarazione formulata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della presente Convenzione;

f) ogni denuncia notificata ai sensi dell'articolo 35 della presente Convenzione;

g) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, addì 16 dicembre 2025, in inglese, francese e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede, in un unico esemplare depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia autentica a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a tutti gli altri Stati che hanno partecipato alla conferenza diplomatica per l'adozione della presente Convenzione e a tutti gli Stati od organizzazioni di integrazione regionale invitati ad aderire alla presente Convenzione.